

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1999

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FROSIO RONCALLI, BALOCCHI, GRUGNETTI, ASQUINI, BALDI, BALLAMAN, BERTOTTI, BOSISIO, CARTELLI, CASTELLAZZI, CERESA, COMINO, CARLO CONTI, FAVERIO, FLEGO, FONTAN, FORMENTI, GHIROLDI, GRATICOLA, LAUBER, LEONI, LEONI ORSENIGO, MAGRI, MALVESTITO, PIERGIORGIO MARTINELLI, MICHIELON, MOLGORA, ONGARO, PERABONI, PORTA, RODEGHIERO, RONCHI, ORESTE ROSSI, SIGNORINI, STICOTTI, TAGINI, ZENONI, GUBERT, RUFFINO, GALILEO GUIDI, CENNAMO, PARISI, SALINO, MATTINA, CORDONI, ZACCHERA, SCERMINO, CACCAVALE, LUCCHESI, FUSCAGNI, LUMIA, DELLA ROSA, MAZZUCA, GORI, CAPITANEO, BARBIERI, GILBERTI, CAVALIERE, MEO ZILIO, BOVA, TURCI, BERGAMO, BARRA, DI STASI, SACERDOTI, BONAFINI, ROSSO, BENETTO RAVETTO, RAFFAELLI, CUSCUNÀ, BOFFARDI

Modifica all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri

Presentata il 9 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Abbiamo, più volte rilevato, anche nel corso dei lavori parlamentari, come il nostro Paese riesca, con minore efficienza e tempestività rispetto ad altri Stati membri della Unione europea, a giovare delle normative comunitarie, particolarmente di quelle che pertengono all'erogazione di finanziamenti destinati a specifiche attività produttive.

Il disposto normativo che si propone di integrare (contenuto all'interno dell'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri), infatti, costringe le nostre amministrazioni regionali ad interloquire con la Unione europea per il tramite di appositi uffici del Ministero degli affari esteri il quale opera di concerto con quello del bilancio e della programmazione econo-

mica, dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed, eventualmente, di altri ancora.

Non può sfuggire la farraginosità di tale sistema e l'indotta lunghezza dei tempi di gestione di ciascuno di tali rapporti mediati che, affatto infrequentemente, provoca l'esclusione del nostro Paese, per tardività nella proposizione delle domande, da significativi programmi eco-nomico-finanziari patrocinati dalla Unione europea.

I Paesi europei che meglio si giovano di tali programmi comunitari, e dei finanziamenti da questi previsti, sono quelli che — non a caso — consentono ai propri organismi regionali di avere un rapporto diretto con la Unione europea, avvantaggiandosi nei tempi (che i citati programmi prevedono sempre assai brevi) nonché in specifica competenza nella formulazione dei progetti da presentare.

Valga come esempio quello della Repubblica federale tedesca che, notoriamente, è in grado di ottenere risultati di primo livello nei propri rapporti con la Unione europea proprio perché i singoli *Länder* sono in rapporto diretto con l'ente sovranazionale. Ulteriori dettagli sulle at-

tribuzioni agli enti decentrati o locali dello Stato nell'ambito dei Paesi aderenti al trattato di Maastricht possono essere desunti dall'elaborato predisposto dall'Assolombarda a cura di L. Boldrin e reso pubblico in « Contributi e rassegne » n. 7/94 dal titolo « Le regioni e gli enti locali nei paesi dell'UE: caratteristiche, competenze e struttura istituzionale ».

Per quanto riguarda gli uffici attualmente esistenti presso i Ministeri per le relazioni con la Unione europea, la diversa formulazione della legge non ne postula l'eliminazione in quanto alle regioni viene offerta una semplice facoltà d'intervento diretto e, quindi, ferma restando la possibilità per quelle che non se ne volessero avvalere, di proseguire i rapporti secondo gli *standard* attualmente vigenti. D'altro canto, la soppressione di tali uffici potrebbe rivelarsi negativa con riferimento alla gestione, di rapporti ed alla trattazione di argomenti che riguardino lo Stato unitario, superando le competenze e gli interessi delle singole regioni.

Da ultimo, è doveroso osservare come la modifica legislativa non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono inseriti i seguenti:

« Alle regioni viene delegata la facoltà di intrattenere relazioni in via autonoma con la Unione europea per questioni pertinenti lo sviluppo economico, l'assetto e lo sviluppo del territorio nonché l'esercizio delle corrispettive funzioni amministrative per il tramite di uffici e mezzi che all'uopo si renda necessario istituire.

Nell'ambito della delega, delle competenze e delle materie attribuite dal Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, è concessa la facoltà al Ministro delegato di istituire una rappresentanza autonoma presso l'Unione europea con relativa dotazione organica per le questioni di pertinenza del Dipartimento, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

